



COMUNE DI MINERVINO MURGE

(Provincia di Barletta-Andria-Trani)

www.comune.minervinomurge.ba.it

IL SINDACO

Ordinanza n. 7/2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE SULLA PERICOLOSITÀ DEGLI INCENDI BOSCHIVI PER L'ANNO 2024

Visto il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

Visto il D.lgs. n. 112 del 31/03/1998;

Vista la L. n. 100 del 10/07/2012;

Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile e sue successive modificazioni ed integrazioni (fra cui il Decreto Legislativo n. 02 del 6 febbraio 2020 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»”) ed, in particolare, quanto previsto dall’Art. 16, comma 1 che individua gli “incendi boschivi” fra le “Tipologie di rischi di protezione civile” attribuendo alle Regioni la funzione specifica relativa allo “spegnimento degli incendi boschivi” (Art. 11, comma 1, lett. m);

Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l’Art. 2 che definisce come incendio boschivo *“un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”* e l’Art. 4, comma 5 che stabilisce, tra le altre cose, che *“i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni”*;

Vista la L.R. n.18 del 30/11/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”, per le parti ancora vigenti;

Vista la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell’Agenzia Regionale per le attività irrigue e Forestali;

Vista la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

Visto la L.R. n. 38 del 12/12/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” ed, in particolare, gli obblighi e le prescrizioni ivi contenute, nonché il regime sanzionatorio previsto;

Vista la L.R. n. 53 del 12/12/2019 “Sistema regionale di protezione civile” e, in particolare, l’Art. 6 “Funzioni e compiti dei comuni” e l’Art. 12 “Piano regionale in materia di incendi boschivi”;

Vista la L. n. 155 del 08/11/2021;

Vista la L.R. n. 1 del 2023;

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia Barletta Andria Trani in attuazione del R.D. N. 3267/1923;

Visto l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni e integrazioni “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” riguardante il divieto di accensione dei fuochi nei campi, nei boschi ed in prossimità di insediamenti;

Vista la L. n. 116 del 11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale” ;

Visto il D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. ed in particolare l’Art. 182, comma 6-bis che stabilisce fra le altre cose, come *“Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”* e che *“i comuni hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di detto materiale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità”*;

Visto il R.R. n. 28 del 22 /12/2008 “Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.P.C.), e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

Visto il R.R. n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Interesse Comunitario ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti e degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario con la rete ecologica “Natura 2000” ;

Viste le Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i, nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 21.11.2017 n. 1930 “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e rischi di aree di interfaccia dall’anno 2018 all’anno 2020, sono state emanate le norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale, adottando disposizioni in materia;

Vista la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020;

Vista la Deliberazione n. 512 del 11 APRILE 2022, pubblicata sul BURP N. 50 DEL 2.05.2022 con cui la Giunta Regionale estende la validità del Piano di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020, a tutto l'anno 2022

Visto che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001, recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione, e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della Legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della L.R. n. 18/2000, è necessario vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2018 la pericolosità degli incendi boschivi.

Vista la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.);

Vista la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

Visto il D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 straord. del 07 giugno 2024 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024.", con cui il Presidente della Giunta Regionale ha decretato di dichiarare per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2024;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/09/2023 si è proceduto ad aggiornare il Piano Comunale di Protezione Civile

Considerato che:

- con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
- lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, alle proprietà private e pubbliche, alle attività produttive presenti sul territorio comunale nonché alla fauna autoctona;
- è necessario preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, diffusione di energia elettrica, gas, acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro recato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall'incuria e degrado delle aree rurali finitime, nonché dall'adozione di pratiche funzionali alla coltura che prevedano l'abbruciamento di vegetali.
- con Prot. n. 9921-2024, la società RFI, competente per la gestione delle strade ferrate nel territorio di riferimento, ha inoltrato al Comune di Minervino Murge richiesta di adozione delle misure necessarie a limitare il verificarsi di incendi lungo le tratte percorse dai treni

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltretutto a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota Protocollo N.0297170/2024 del 17/06/2024 da parte della Regione Puglia Settore Protezione Civile con la quale si invita le Autorità locali di Protezione Civile ad adottare, con specifica ordinanza, le idonee misure di carattere divulgativo e preventivo a seguito della D.P.G.R. n. 260 del 7 giugno 2024;

Vista la nota della Prefettura Barletta, Andria, Trani - Prot. Uscita N.0030671 del 17/06/2024 di trasmissione D.P.G.R. n. 260 del 7 giugno 2024 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024";

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto l'Art. 6, del D. Lgs. n. 01/2018 che individua il Sindaco quale "autorità territoriale di protezione civile";

RENDE NOTO

il contenuto D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 straord. del 07 giugno 2024 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024.", con cui il Presidente della Giunta Regionale ha decretato di dichiarare per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2024, come di seguito riportato integralmente :

DECRETA

Articolo 1

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.).
2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Articolo 2

Disposizioni per l'operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale

1. Il dirigente della Sezione Protezione civile, in conseguenza della dichiarazione di cui al comma 1 del precedente articolo 1, attiva in modalità H24 per l'intera durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.) e i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.), attualmente operativi in modalità H12. In aggiunta al personale regionale, per l'operatività della S.O.U.P., della S.O.R.T. e delle P.L.O.T., la Regione Puglia si avvale delle risorse e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, del personale regionale della Sezione Protezione Civile e del personale e mezzi dell'Agenzia regionale ARIF, secondo le modalità definite negli accordi e convenzioni sottoscritti con le amministrazioni o organi competenti.
2. Il dirigente della Sezione Protezione civile della Regione Puglia è autorizzato ad adottare gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l'intero periodo stabilito dall'articolo 1, inclusi i giorni festivi e prefestivi, la piena operatività delle diverse componenti operative del servizio A.I.B. regionale: la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie.
3. In sede di revisione del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025", da effettuarsi annualmente ai sensi della L. n. 353/2000 e del punto 4 della deliberazione approvativa n. 758 del 29/05/2023, la Giunta regionale approva il "Piano Operativo di Azione A.I.B." assicurando nel contempo la disponibilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui il dirigente della Sezione Protezione civile assicura il coordinamento e la gestione. Per assicurare lo svolgimento delle attività tecnico-operative connesse alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, il dirigente della Sezione Protezione civile è autorizzato ad utilizzare per il personale regionale gli istituti economici previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro, nazionali e integrativi.
4. Il decreto con cui, al verificarsi di almeno due condizioni predisponenti gli incendi, come previste dalla L. n. 353/2000, dalla L.R. n. 38/2016 e dal Piano regionale A.I.B., ovvero quando il bollettino di previsione incendi boschivi emanato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia preveda un livello di pericolosità "Elevato" o "Estremo" sull'intero territorio regionale o su una parte di esso, il Presidente della Giunta Regionale dichiara lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 53 del 12/12/2019 (Sistema regionale di protezione civile) conferisce contestuale delega, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 cit. e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, al Dirigente della Sezione Protezione civile a disporre l'attuazione degli interventi necessari per superare lo stato di crisi.

Articolo 3

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

1. A integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:
- a) accendere fuochi di ogni genere;
 - b) far brillare mine o usare esplosivi;
 - c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere dicarta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo

n. 152/2006, che così dispone: “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell’articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l’innescio di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.

5. Nelle zone ad alta densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate parcheggi temporanei, a condizione che i gestori pongano in essere: misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Articolo 4

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

1. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni della L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Articolo 5

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi

1. Ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 18/2000, e dell’art. 6 della L.R. n. 53/2019, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. I Comuni nel cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni stipulati nei termini di cui all’art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all’art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 dandone tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D.lgs. n. 1/2018, della L.R. n. 53/2019 hanno l’obbligo di aggiornare i Piani comunali di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sui rispettivi territori, tra cui quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia nonché gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare, delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353 del 2000. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 1414 del 2019 e deve essere reso disponibile anche sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile “SINAPSI”.

Le Amministrazioni Comunali comunicano tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l’attività antincendi boschivi regionale (A.I.B.) 2024, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Articolo 6

Tavolo Tecnico Permanente A.I.B.

1. Di confermare l’operatività del Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo istituito con la D.G.R. n. 337 del 14/03/2022 con funzioni di proposta e impulso all’attività di pianificazione A.I.B. finalizzata alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi con particolare attenzione alle aree ad alta valenza ambientale e di interfaccia. Ai componenti del Tavolo Tecnico Permanente A.I.B., attualmente previsti, è aggiunto un componente scientifico in possesso di elevata specializzazione in ambito A.I.B., nominato dal Dirigente della Sezione competente in materia di gestione delle emergenze, che assicura al Tavolo il necessario supporto nelle attività di analisi per il contrasto agli incendi boschivi sul territorio regionale e per le decisioni nel coordinamento della SOUP. La sua partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7 Sanzioni

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni della presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la violazione dei divieti e prescrizioni previsti dall’art. 3 del presente è punita a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

b) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall’art. 4 si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L. R. n. 38 del 2016.

2. L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 8. L'irrogazione delle sanzioni compete alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali.

3. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

4. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Articolo 8 Vigilanza

1. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Articolo 9 Osservanza delle norme

1. Al fine di promuovere la conoscenza e l'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di Protezione Civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita Ordinanza comunale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 10 Pubblicazione

1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. e) della legge regionale 15 giugno 2023, n. 18.

Articolo 11 Entrata in vigore

1. Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Articolo 12 Disposizioni finanziarie

1. Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 7 giugno 2024
EMILIANO

pertanto

ORDINA

1. I proprietari, gli affittuari, e i conduttori di campi di coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza e continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o/e confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mieti trebbiatura dovrà essere comunque realizzata per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

2. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio dichiarato ai sensi dell'art.1 del D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024 pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della L.R. 38/2016.

3. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, o di culture arboree insistenti sul territorio comunale, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, nonché l'obbligo di realizzare, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici

lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

4. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di uliveti e di vigneti, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali, che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi.

5. I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, dovranno eseguire per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, le necessarie verifiche e l'eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza.

6. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari di gestione manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, il ripristino e la pulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, ove previsti, ed in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

7. Per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati, abitazioni isolate ed insediamenti residenziali, turistici o produttivi o di altro tipo, devono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa affettando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco; le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 4, della L.R. 38/2016.

8. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno cinque metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti.

9. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

10. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi.

11. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è obbligato – ai sensi dell'Art. 1 del D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024 - a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

12. In occasione del verificarsi di incendi boschivi – salvo giustificato motivo- chiunque è obbligato, ai sensi dell'art.33 del R.D.3267 del 30/12/1923 a fornire il proprio aiuto o servizio al responsabile delle operazioni di spegnimento, ovvero all'autorità convenuta.

13. Alla Società di gestione delle Ferrovie - RFI, all'ANAS, all'Acquedotto Pugliese, alla Società Autostrade, alla Città Metropolitana di Bari, ai Consorzi di Bonifica, al Consorzio ASI, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o

in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade viarie e ferrate indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.

DISPONE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto II) di pagina 5 della presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'Art. 6 del D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 nonché secondo quanto previsto dall'Art. 12 della L.R. 38/2016. Le inosservanze delle restanti disposizioni della presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/00, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore.

AVVISA

Che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia comunque avuto piena conoscenza.

Il Provvedimento rispetta principi e previsioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii. "Amministrazione trasparente".

DISPONE CHE

1. Il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Comando Stazione Carabinieri Forestali Corato e gli altri Organi di Polizia, compreso il Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Vigilanza della Regione Puglia, il Servizio di Polizia Provinciale della Provincia Barletta – Andria - Trani, la Polizia Locale di Minervino Murge, agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, vigilino sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023 nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art.6 del ridetto Decreto Presidenziale e art.7 bis Testo Unico Enti Locali (T.U.EE.LL.), d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

3. La presente Ordinanza sindacale venga inviata alla Prefettura/U.T.G.di Barletta – Andria – Trani ed alla Regione Puglia, nonché venga resa nota ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:

1. Questura di Barletta – Andria - Trani;
2. Comando Compagnia Carabinieri Andria;
3. Comando Compagnia Guardia di Finanza di Andria;
4. Comando Stazione Carabinieri Minervino Murge;
5. Comando Polizia Locale Minervino Murge;
6. Comando Polizia Provinciale Barletta – Andria – Trani;
7. Comando Stazione Carabinieri Forestali Spinazzola;
8. S.I.S.P. A.S.L. Barletta – Andria – Trani;
9. R.F.I. Trenitalia;
10. Alle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile locali, La Torre OdV e G.O.E;
11. A.Q.P. – B.A.T.
12. Provincia Barletta – Andria – Trani;
13. Comando Vigili del Fuoco Barletta-Andria-Trani;
14. Al Responsabile V° Settore Pianificazione e Assetto del territorio comunale;
15. Al Responsabile IV° Settore Opere Pubbliche comunale;
16. Al Responsabile I° Settore Affari Generali e VI° Settore Patrimonio e Demanio (Ufficio Agricoltura);

17. All'Albo pretorio comunale on line per la pubblicazione nelle norme di legge.
18. Al Responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune per la massima diffusione.

Tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi sopra indicati, nonché tutti coloro che, muniti di tali qualifiche abbiano per compito istituzionale la persecuzione degli illeciti nella materia su cui interviene la presente, sono incaricati di verificare l'ottemperanza e l'esecuzione del presente Provvedimento.

L'Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Minervino Murge.

Dalla Residenza Municipale 18/06/2024



IL SINDACO
Prof.ssa Maria Laura MANCINI